



# Comune di Aritzo

PROVINCIA DI NU

## ORDINANZA

**N. 34 DEL 11/07/2025**

### OGGETTO:

**Ordinanza n. 34/23 per la regolamentazione del traffico veicolare nel piazzale della "Pratza E Iscola", in Via Alberto La Marmora n. 14, per il giorno 12 luglio 2025 dalle ore 09:30 alle ore 13:30 in occasione della presentazione dell'Associazione del Castagno, del Nocciolo e del Noce di Aritzo.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**VISTA** la richiesta presentata in data 26 giugno 2025, acquisita agli atti al Prot. N. 4148 del 26.06.2025, volta ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta temporaneo al traffico nel piazzale della "Pratza E Iscola", in Via Alberto La Marmora n.14, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 del 12.07.2025, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità in occasione della presentazione dell'Associazione del Castagno, del Nocciolo e del Noce di Aritzo, che convoglierà sul posto molte persone;

**RILEVATO** che da parte dell'Amministrazione comunale nulla osta allo svolgimento di detto evento;

**RITENUTO** altresì, necessario, di regolamentare la sosta dei veicoli, nella suddetta piazzetta e scola, al fine di garantire uno spazio adeguato ai presenti compresi i turisti, e nel contempo salvaguardare la pubblica incolumità in occasione dell'evento sopra menzionato;

**RITENUTO** pertanto opportuno di accogliere l'istanza presentata in data 26.06.2025 e di imporre provvedimenti di limitazione della sosta temporanea veicolare, nel piazzale della "Pratza E Iscola", in Via Alberto La Marmora n.14, limitatamente al giorno 12.07.2025 dalle ore 09:30 alle ore 13:30;

**CHE** sarà necessario, per tale motivo, imporre dei provvedimenti di limitazione della sosta veicolare per il giorno 12.07.2025 dalle ore 09:30 alle ore 13:30 nel piazzale della "Pratza E Iscola", in Via Alberto La Marmora n.14;

**RAVVISATA** la necessità di regolamentare nella giornata in oggetto la sosta veicolare all'interno del piazzale della predetta Piazza mediante l'istituzione di divieto di sosta temporaneo, con lo scopo di rendere più agevole e sicura la circolazione e per meglio tutelare l'incolumità dei cittadini e degli ospiti e garantire una migliore realizzazione dell'evento;

**SENTITO** il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Locale;

**VISTI** gli artt. 5/3° comma, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 Nr.285;

**VISTO** il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16 12.1992;

**VISTO** l'articolo n. 107 del Testo Unico sulle Autonomie Locali n°267/2000;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 3/2025 del 04.02.2025, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico (artt. Da 16 a 21 del CCNL del 16.11.2022) e in quanto, tale dotato di funzioni, poteri e prerogative proprie del "Responsabile del Servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

## **ORDINA**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo;

2. **CHE** dalle **ore 09:30 alle ore 13:30** del giorno **12 LUGLIO 2025** è istituito:

1. **IL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO, CON RIMOZIONE FORZATA** nel piazzale della "Pratza E Iscola", in Via Alberto La Marmora n.14";

2. È consentita deroga, alle suddette disposizioni, solo ai mezzi di soccorso e sicurezza pubblica.

La zona interessata alla manifestazione, secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, sarà contrassegnata da apposita segnaletica, derogando, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente, la quale deve essere ripristinata al termine della manifestazione, processione e sit-in

**CHE** la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati;

## **AVVERTE**

**CHE** in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 e dall'art. 158 del Codice della Strada e che in caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 11 luglio 2025.

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale**  
**F.to Ing. Dott. Sabrina Vacca**